



## *Al Prefetto della Provincia di Asti*

Prot.n. 37358/27.1/Area I

### **PREMESSO** che:

L'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in funzione di prevenzione della corruzione, prevede in capo al Prefetto diverse tipologie di intervento al fine di garantire che la libertà di iniziativa economica si svolga secondo i canoni della legalità e trasparenza e, al contempo, evitare che l'interruzione nell'esecuzione di opere strategiche per il Paese o nell'erogazione di servizi indifferibili per la collettività possa compromettere interessi pubblici di rango superiore;

i presupposti previsti dal succitato art. 32, che delimitano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, l'ambito di applicazione della norma si riferiscono ad eventi o situazioni riconducibili a fatti illeciti di stampo corruttivo ascrivibili ad un operatore economico affidatario di una commessa pubblica, verificatisi nella fase procedurale dell'affidamento o nella successiva fase esecutiva;

con protocolli d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014 e del 27 gennaio 2015, sono state definite le Linee guida (aggiornate da ultimo in data 8 luglio 2020) per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, nonché per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese;

Le misure individuate consistono:

- nell'ordine di rinnovazione degli organi sociali, mediante la sostituzione del soggetto coinvolto in episodi corruttivi,
- nella straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, mediante la nomina di amministratori straordinari, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione;
- nei casi meno gravi, nella misura del sostegno e monitoraggio dell'impresa mediante la nomina di esperti, con il compito di fornire prescrizioni operative elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo dell'impresa.

**PRESO ATTO** che, con nota prot. Fasc. Anac n. 4523/2021 del 30.05.2022, il Presidente dell'ANAC - in considerazione delle vicende contestate nell'Ordinanza di applicazione di misure interdittive emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Asti in data 29 giugno 2021, nell'ambito del procedimento penale n. 1550/2020 R.G.N.R.- ha proposto al Prefetto di Asti di adottare per il periodo di tre mesi, eventualmente prorogabili per altri tre, la misura del sostegno e monitoraggio dell'impresa, disciplinata dall'art. 32, comma 8, del citato D.L. n. 90/2014, mediante la nomina di un esperto, nei confronti della società **IDROCEM MANUFATTI S.R.L.** (P. IVA: 02427640020) con sede legale in Vercelli – Via Fratelli Ponti, 5;

**RILEVATO** che l'Autorità Nazionale Anticorruzione nella suddetta nota ha evidenziato, sulla scorta degli atti giudiziari, la sussistenza dei presupposti per l'adozione della sopracitata misura, in

considerazione della ricorrenza di situazioni anomale e/o sintomatiche di condotte illecite ascrivibili ai referenti della società IDROCEM MANUFATTI S.R.L., aggiudicataria dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione del c.d. Piano Particolareggiato “Baltimora” in Asti, di cui infra.

**TENUTO CONTO** che:

- i fatti posti a fondamento del procedimento penale di cui sopra, conclusosi con la condanna per i delitti artt. 110 e 353 c.p. nei confronti di \_\_\_\_\_, si riferiscono all’esecuzione delle opere di urbanizzazione del c.d. Piano particolareggiato “Baltimora” concernente interventi edilizi a destinazione commerciale in Asti – Corso Casale, in esecuzione della convenzione stipulata tra il Comune di Asti e la \_\_\_\_\_ il 7.1.2019;
- in forza della predetta convenzione, l’operatore economico si obbligava a realizzare le opere di urbanizzazione a scomputo mediante una procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando ex art. 63 del Codice dei Contratti pubblici, con invito riservato ad almeno 5 soggetti, e a stipulare i relativi contratti con operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione previsti;
- in data 29 settembre 2020 veniva stipulato tra la \_\_\_\_\_ (nel ruolo di stazione appaltante ai sensi dell’art. 10, comma 8 della predetta convenzione) e la IDROCEM MANUFATTI S.R.L., il contratto di appalto per l’esecuzione dei suddetti lavori;
- secondo quanto riportato nella sentenza di condanna, i contraenti *“con collusioni e altri mezzi fraudolenti, turbavano la predetta gara, in quanto in violazione dell’articolo 10, comma 8, della predetta convenzione –che stabiliva che la gara era da svolgersi mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque soggetti in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche) decidevano, ancor prima di inviare gli inviti ai cinque soggetti, che l’aggiudicazione sarebbe spettata all’impresa scelta da \_\_\_\_\_\*, la IDROCEM MANUFATTI SRL società riconducibile a \_\_\_\_\_, aggiudicazione che poi effettivamente avveniva, dopo lo svolgimento formalmente regolare della predetta gara volto a dissimulare l’accordo collusivo, in data 16.09.2020 e formalizzata con la stipula del contratto di appalto fra la IDROCEM MANUFATTI SRL e la \_\_\_\_\_ il 29.09.2020”*.
- Secondo il compendio probatorio, ricostruito nell’Ordinanza di applicazione di misure interdittive, emessa dal GIP presso il Tribunale di Asti il 29.06.2021, sono emersi *“significativi e inequivoci elementi idonei a correlare gli indagati ad una vicenda di turbata libertà degli incanti, ai sensi dell’art. 353 c.p. avendo i medesimi posto in essere un accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento di una procedura pubblica attraverso la simulazione di un metodo formalmente corretto ma sostanzialmente alterato”*;
- la scelta del vincitore della procedura negoziata, inizialmente destinata alla \_\_\_\_\_ società riferibile al suindicato \_\_\_\_\_, è stata in seguito orientata verso la IDROCEM MANUFATTI S.R.L., in quanto il primo operatore economico era sprovvisto di certificazione SOA; il medesimo stipulerà, in seguito, con l’aggiudicatario, un contratto di subappalto, come da accordi intercorsi tra gli indagati.

**ATTESO** che in data 1° giugno 2022 è pervenuta a questo Ufficio, da parte del \_\_\_\_\_, legale rappresentante pro-tempore della IDROCEM MANUFATTI S.R.L., istanza di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990, alla quale questo Ufficio ha provveduto mediante trasmissione all’interessato del carteggio opportunamente omissato, conferendo il termine di 30 giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti, che, ad oggi, non sono stati presentati;

**VISTA** la nota prot. n. 17773/12.B.1/Area I del 16 giugno 2022 con la quale, di seguito alla suddetta proposta del Presidente dell’ANAC, questo Ufficio ha comunicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 7

della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014, nei confronti della predetta società;

**DATO ATTO:**

- della regolarità formale e sostanziale della proposta del Presidente dell'ANAC prot. n. Fasc. Anac n. 4523/2021 del 30.05.2022;
- della propria competenza a decidere in merito all'adozione delle misure richieste con la citata proposta del Presidente dell'ANAC, tenuto conto del “luogo in cui ha sede la stazione appaltante”, ossia nella fattispecie, il Comune di Asti;
- del rispetto delle garanzie di partecipazione al presente procedimento amministrativo;

**RITENUTO** che la misura del sostegno e monitoraggio, anche stante l'asserito completamento delle opere, sia quella più idonea ed efficace al caso di specie e possa applicarsi alla società IDROCEM MANUFATTI S.R.L., in base ad un criterio di ragionevolezza ed al principio di proporzionalità atteso che nella vicenda penale in parola non risultano direttamente coinvolti i componenti degli organi societari della suddetta IDROCEM MANUFATTI S.R.L., tuttavia il compendio probatorio ha evidenziato il ruolo di “dominus” di fatto ricoperto da \_\_\_\_\_, il quale, benché non rivestito di alcuna carica sociale, ha agito in nome e per conto della IDROCEM MANUFATTI S.R.L. e nell'interesse di questa;

**VISTA** l'ordinanza applicativa di misure interdittive, emessa in data 29.06.2021 dal GIP presso il Tribunale di Asti, nell'ambito del procedimento penale n. 1550/2020 R.G.N.R. e ritenuto, pertanto, necessario garantire un presidio a tutela della legalità dell'operato della cennata società, sotto la guida di un esperto di nomina prefettizia, idoneo a scongiurare il rischio di condizionamenti illeciti nella pianificazione e gestione aziendale propedeutiche alla partecipazione alle procedure pubbliche d'appalto;

**TENUTO CONTO** che la misura del “tutoraggio”, prevista dal citato art. 32, comma 8, rappresenta la forma più morbida di *tutorship* nei confronti dell'impresa non assumendo carattere propriamente sanzionatorio ed essendo volta a promuovere un percorso di revisione virtuosa. Le prescrizioni degli esperti così nominati, sempre in un'ottica di prevenzione della corruzione, devono, infatti, essere elaborate “secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza”, in relazione agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo (Consiglio di Stato, sentenza n. 4406/2020). L'ambito di efficacia della *tutorship* prevista trascende infatti la singola commessa pubblica che ha dato origine al procedimento di adozione della misura, volta a garantire la legalità degli appalti eventualmente in corso o che saranno aggiudicati in futuro all'impresa, al fine di condurre la stessa verso un percorso di trasparenza e di legalità;

**RITENUTI**, pertanto, sussistenti i presupposti di fatto e di diritto previsti dai commi, 2 e 8 dell'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

**ACQUISITI** gli elenchi dei professionisti esperti in Economia aziendale e revisione contabile iscritti all'albo dei consulenti dell'Autorità Giudiziaria di Asti e Vercelli ed effettuato il sorteggio telematico come da verbale del 21 novembre u.s., in atti;

**INTERPELLATO** il dott. Cristiano Baucè, risultato primo estratto, che ha manifestato l'intenzione di accettare il suddetto incarico, con atto di accettazione qui pervenuto in data 12 dicembre 2022;

**DATO ATTO** che il suddetto ha manifestato la disponibilità alla nomina in questione e ha reso le dichiarazioni, acquisite agli atti di questa Prefettura, attestanti il possesso dei requisiti previsti dal

comma 8 dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, nonché l'assenza di situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

**VISTI:**

- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- i protocolli d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC del 15 luglio 2014, del 27 gennaio 2015, del 19 gennaio 2016, del 16 ottobre 2018 e dell'11 aprile 2019;

**DECRETA**

- di ritenere fondata, per tutti i motivi di cui in premessa, la citata proposta del Presidente dell'ANAC prot. n. Fasc. Anac n. 4523/2021 del 30.05.2022;
- di disporre, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, la misura del sostegno e monitoraggio della società IDROCEM MANUFATTI S.R.L. (P. IVA: 02427640020) con sede legale in Vercelli – Via Fratelli Ponti, 5;
- di procedere alla nomina del Dott. Cristiano Baucé con il compito di fornire all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo per un periodo di tre mesi, eventualmente prorogabile per ulteriori tre, a decorrere dal 9 gennaio 2023 ;
- di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso per le funzioni oggetto del presente atto, da imputarsi a carico della suddetta Società e da calcolarsi sulla base di quanto previsto nelle *Terze linee guida* sottoscritte dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'ANAC in data 19 gennaio 2016;

**DISPONE**

la notifica, nelle forme di legge, del presente decreto, alla società IDROCEM MANUFATTI S.R.L., sopra specificata, nonché all'Esperto nominato;

la comunicazione del presente decreto al Presidente dell'ANAC, al Ministero dell'Interno – Gabinetto, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Prefettura di Vercelli, al Tribunale di Asti, al Comune di Asti;

la pubblicazione, ai sensi dell'art. 15-ter del D.Lgs. n. 33/2016, introdotto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 97/2016, del presente decreto sul sito web della Prefettura di Asti nella sezione "Amministrazione Trasparente", omissato nei riferimenti a terzi, atteso che il presente provvedimento contiene altresì dati sensibili non suscettibili di divulgazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica.

Asti, 12 dicembre 2022

IL PREFETTO  
Ventrice

Originale firmato agli atti

BB/og